



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 aprile 2014 (14.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0027 (COD)**

7451/14

**CODEC 712
TELECOM 77
DATAPROTECT 42
CYBER 15
MI 253
PE 168**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 10 - 13 marzo 2014)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Andreas SCHWAB (PPE-DE), ha presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 138 emendamenti (emendamenti 1-138) alla proposta di direttiva. Inoltre il gruppo politico Verts/ALE ha presentato altri tre emendamenti (emendamenti 140-142).

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 12 marzo 2014, e:

- ha indicato che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e le altre commissioni interessate hanno lavorato intensamente per concludere la prima lettura del fascicolo prima delle elezioni del Parlamento europeo, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza delle reti nonché lo stoccaggio sicuro e la protezione dei dati relativi ai consumatori;
- ha osservato che la relazione sulla proposta di direttiva ha tre obiettivi principali: in primo luogo, concentrarsi sulla tutela della sicurezza informatica nell'infrastruttura critica; in secondo luogo garantire una maggiore trasparenza ai cittadini per quanto riguarda gli attacchi informatici e il modo migliore di proteggere i dati personali per le imprese che li detengono e infine, introdurre audit di sicurezza da parte di esperti esterni come necessario meccanismo di controllo;
- ha difeso la limitazione del campo di applicazione e l'esclusione dei servizi pubblici dalla proposta di direttiva. Ha rilevato che gli Stati membri e i loro servizi pubblici avrebbero i propri programmi di resilienza e che non è pertanto necessario includerli nel campo di applicazione. Se questa ipotesi risultasse erronea sarebbe pronto ad accettare che siano inclusi;
- ha preso atto del buon funzionamento della rete di collaborazione degli Stati membri sulla sicurezza informatica e del fatto che l'Unione europea sta creando un mercato interno digitale.

Il vicepresidente della Commissione, Neelie KROES:

- ha osservato che la proposta di direttiva si articola su tre grandi assi: innanzitutto, gli Stati membri devono essere disposti ad attuare la rete e la sicurezza dell'informazione da un punto di vista sia tecnico che organizzativo; gli Stati membri devono svolgere funzioni e compiti specifici previsti dalla presente direttiva, ma le modifiche proposte offrirebbero maggiore flessibilità per garantire la disponibilità nazionale. In secondo luogo, la direttiva garantirà una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, che devono condividere informazioni sugli incidenti informatici, allertarsi reciprocamente e, se necessario, offrire sostegno. In terzo luogo la proposta di direttiva offre una migliore preparazione e una migliore trasparenza in importanti settori pubblici e privati;
- si è rammaricata che le pubbliche amministrazioni e i facilitatori di servizi Internet siano esclusi dal campo di applicazione. Il settore pubblico dovrebbe dare l'esempio e minimizzare i rischi informatici;

- ha indicato che la Commissione necessita di flessibilità nel reagire ad un mondo digitale in rapida evoluzione, occorre pertanto prevedere opportuni poteri delegati. Bisogna inoltre includere nel campo di applicazione della direttiva l'obbligo di segnalare alle autorità incaricate dell'applicazione della legge presunti atti criminali gravi;

Intervenendo a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Carl SCHLYTER (Verts/ALE-SE) ha sottolineato l'importanza di garantire una particolare protezione ai dati trasferiti ai paesi terzi;

Intervenendo a nome della commissione per gli affari esteri, Ana GOMES (S&D-PT):

- ha indicato che la sottocommissione per la sicurezza e la difesa ha attirato l'attenzione sulle lacune presentate dalla proposta di direttiva che potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'Unione europea;
- ha sottolineato la necessità che la direttiva preveda meccanismi di coordinamento che tengano conto degli interessi dell'Unione in materia di affari esteri e di sicurezza. Il coordinamento a livello di mercato interno non è sufficiente, occorre anche proteggere gli scambi di dati esterni e internazionali, soprattutto qualora coinvolgano terzi.

Intervenendo a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, Pilar DEL CASTILLO VERA (PPE - ES):

- ha indicato l'assoluta necessità di coordinare gli approcci degli Stati membri in questo settore;
- ha sottolineato che occorre flessibilità per tenere conto delle varie infrastrutture esistenti negli Stati membri. Per un buon coordinamento è necessario un unico punto di contatto in ogni Stato membro.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Vincent Miguel GARCES RAMON (S&D-ES):

- ha sottolineato l'importanza della proposta di direttiva per un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione. Essa dovrebbe avere l'obiettivo di garantire i diritti fondamentali di informazione e comunicazione e la neutralità della rete, evitando disparità tra gli Stati membri;
- ha rilevato l'importanza per l'economia, in particolare per le PMI, e per la società nel suo insieme. Se non dispongono di piani nazionali sulla sicurezza informatica e di piani di emergenza nazionali, gli Stati membri saranno obbligati ad elaborarli;

- ha osservato che la protezione dei dati deve essere garantita e dovrebbe essere inoltre parte dei negoziati sulla partnership transatlantica per il commercio e gli investimenti (TTIP).

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Norica NICOLAI (ALDE-RO):

- ha sottolineato la necessità della proposta di direttiva al fine di combattere i rischi per gli utilizzatori. Le norme legislative e la creazione di un'autorità non sono tuttavia l'unica soluzione poiché la vita evolve con estrema rapidità in questo settore;
- si è dichiarata favorevole ad un insieme chiaro di norme sulla cooperazione tra Stati membri nonché sulla cooperazione con i paesi terzi;
- ha osservato che occorre prendere in considerazione il livello di esperienza degli utilizzatori e offrire una formazione a tutti gli utenti di Internet per evitare errori involontari che possano pregiudicare i dati degli utilizzatori.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Christian ENGSTRÖM (Verts/ALE-SE):

- si è congratulato per l'eccellente relazione di Schwab che ha modificato nella giusta maniera la proposta iniziale della Commissione, concentrandosi sulle infrastrutture critiche. La proposta della Commissione è troppo dettagliata e le strutture troppo rigide per un settore in così rapida evoluzione. Il Parlamento europeo ha introdotto la necessaria flessibilità;
- ha sottolineato che la scelta della base giuridica per l'armonizzazione del mercato interno (articolo 114 TFUE) è eccellente e che è il punto più importante della proposta di direttiva.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Adam BIELAN (ECR - PL):

- ha sottolineato che occorre proteggere la privacy nel ciberspazio soprattutto per i giovani utilizzatori più esposti ai rischi;
- ha osservato che alcuni servizi online, ad es. quelli del settore bancario e in materia di assistenza sanitaria, meritano un trattamento speciale e devono rispettare norme specifiche riguardo alla sicurezza di Internet;
- è intervenuto a favore di uno scambio d'informazioni e una cooperazione efficaci tra Stati membri ed anche tra agenzie specializzate in vista di un sistema di allarme preventivo e di valutazione del rischio, che migliori la sicurezza di Internet e dei servizi online.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 13 marzo 2014, il Parlamento ha adottato 138 emendamenti (emendamenti 1-138). Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0048),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0035/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013¹,
 - vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla strategia dell'Unione europea per la cbersicurezza: un cberspazio aperto e sicuro²,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari esteri (A7-0103/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 133.

² Testi approvati, P7_TA(2013)0376.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le reti e i sistemi e servizi di informazione svolgono un ruolo vitale nella società. È essenziale che essi siano affidabili e sicuri per l'attività economica e il benessere sociale e in particolare ai fini del funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(1) Le reti e i sistemi e servizi di informazione svolgono un ruolo vitale nella società. È essenziale che essi siano affidabili e sicuri per **la libertà e la sicurezza globale dei cittadini dell'Unione oltre che** per l'attività economica e il benessere sociale e in particolare ai fini del funzionamento del mercato interno.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La portata *e* la frequenza degli incidenti **dolosi o accidentali** a carico della sicurezza stanno aumentando e rappresentano una grave minaccia per il funzionamento delle reti e dei sistemi informativi. Tali incidenti possono impedire il proseguimento di attività economiche, provocare notevoli perdite finanziarie, minare la fiducia degli utenti e causare gravi danni all'economia dell'Unione.

Emendamento

(2) La portata, la frequenza *e l'impatto* degli incidenti a carico della sicurezza stanno aumentando e rappresentano una grave minaccia per il funzionamento delle reti e dei sistemi informativi. **Tali sistemi possono inoltre diventare un facile bersaglio per azioni intenzionalmente tese a danneggiare o interrompere il funzionamento dei sistemi.** Tali incidenti possono impedire il proseguimento di attività economiche, provocare notevoli perdite finanziarie, minare la fiducia degli utenti e **degli investitori e** causare gravi danni all'economia dell'Unione **e, infine, mettere in pericolo il benessere dei cittadini dell'Unione e la capacità degli Stati membri di proteggere se stessi e garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche.**

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Poiché comunemente le cause di guasto dei sistemi continuano a essere involontarie, come eventi naturali o errori umani, le infrastrutture dovrebbero essere resilienti sia alle perturbazioni intenzionali che a quelle involontarie e gli operatori delle infrastrutture critiche dovrebbero progettare sistemi basati sulla resilienza.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È opportuno istituire un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione che permetta lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di individuazione e di risposta attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI). Perché tale meccanismo sia effettivo e inclusivo è importante che tutti gli Stati membri dispongano di un livello minimo di capacità e si dotino di una strategia per garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione sul loro territorio. È opportuno che anche **alle pubbliche amministrazioni e agli** operatori di infrastrutture informatiche **critiche** si applichino obblighi minimi di sicurezza, per promuovere una cultura della gestione dei rischi e garantire la segnalazione degli incidenti più gravi.

(4) È opportuno istituire un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione che permetta lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di **prevenzione**, di individuazione e di risposta attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI). Perché tale meccanismo sia effettivo e inclusivo è importante che tutti gli Stati membri dispongano di un livello minimo di capacità e si dotino di una strategia per garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione sul loro territorio. È opportuno che anche **a determinati** operatori di **mercato di** infrastrutture informatiche si applichino obblighi minimi di sicurezza, per promuovere una cultura della gestione dei rischi e garantire la segnalazione degli incidenti più gravi. **Le società quotate nei mercati azionari dovrebbero essere incoraggiate a pubblicare volontariamente i loro incidenti nei rendiconti finanziari. È opportuno che il quadro giuridico si basi sull'esigenza di**

tutelare la riservatezza e l'integrità dei cittadini. La rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (CIWIN) dovrebbe essere estesa agli operatori di mercato coperti dalla presente direttiva.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Sebbene le amministrazioni pubbliche, in virtù della loro missione pubblica, debbano esercitare la dovuta diligenza nella gestione e protezione delle proprie reti e dei rispettivi sistemi informatici, occorre che la presente direttiva sia incentrata sulle infrastrutture critiche che sono essenziali per il mantenimento di attività vitali per l'economia e la società nei campi dell'energia, dei trasporti, delle banche, delle infrastrutture dei mercati finanziari o della sanità. Gli sviluppatori di software e i produttori di hardware dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La cooperazione e il coordinamento tra le competenti autorità dell'Unione con l'alto rappresentante/vicepresidente, il responsabile per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e difesa comune, nonché con il coordinatore antiterrorismo dell'UE, dovrebbero essere garantiti nei casi in cui gli incidenti aventi un impatto significativo sono percepiti come rischi di natura esterna e terroristica.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le capacità esistenti non bastano a garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione. I livelli di preparazione negli Stati membri sono molto diversi tra loro il che comporta una frammentazione degli approcci nell'Unione. Ne deriva un livello disomogeneo di protezione dei consumatori e delle imprese che compromette il livello globale di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione. La mancanza di obblighi minimi comuni imposti **alle pubbliche amministrazioni** e agli operatori del mercato rende inoltre impossibile la creazione di un meccanismo globale ed efficace di cooperazione a livello dell'Unione.

Emendamento

(6) Le capacità esistenti non bastano a garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione. I livelli di preparazione negli Stati membri sono molto diversi tra loro il che comporta una frammentazione degli approcci nell'Unione. Ne deriva un livello disomogeneo di protezione dei consumatori e delle imprese che compromette il livello globale di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione. La mancanza di obblighi minimi comuni imposti agli operatori del mercato rende inoltre impossibile la creazione di un meccanismo globale ed efficace di cooperazione a livello dell'Unione. ***Le università e i centri di ricerca svolgono un ruolo determinante nell'incentivare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in tali settori e dovrebbero ricevere fondi adeguati.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per una risposta efficace alle sfide in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è pertanto necessario un approccio globale a livello di Unione, che contempli la creazione di una capacità minima comune e disposizioni minime in materia di pianificazione, scambio di informazioni e coordinamento delle azioni, nonché obblighi minimi comuni di sicurezza **per tutti gli operatori del mercato interessati e le pubbliche amministrazioni.**

Emendamento

(7) Per una risposta efficace alle sfide in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è pertanto necessario un approccio globale a livello di Unione, che contempli la creazione di una capacità minima comune e disposizioni minime in materia di pianificazione, ***lo sviluppo di competenze sufficienti in materia di sicurezza informatica, lo*** scambio di informazioni e ***il*** coordinamento delle azioni, nonché obblighi minimi comuni di sicurezza. ***È opportuno applicare norme comuni minime conformemente alle raccomandazioni pertinenti dei Cyber Security Coordination Group (CSGC).***

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità per ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati. Conformemente all'articolo 346 TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

Emendamento

(8) Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità per ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati. Conformemente all'articolo 346 TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. ***Nessuno Stato membro è obbligato a divulgare le informazioni classificate UE ai sensi della decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2011/292/UE), le informazioni soggette agli accordi di non divulgazione o agli accordi di non divulgazione informali, quale il Traffic Light Protocol (protocollo sui semafori).***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Per conseguire e mantenere un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è opportuno che ogni Stato membro disponga di una strategia nazionale in materia di SRI che definisca gli obiettivi strategici e gli interventi strategici concreti da attuare. Per poter raggiungere una capacità di risposta tale da permettere un'efficiente collaborazione a livello nazionale e unionale in caso di incidenti è necessario che siano elaborati, a livello nazionale, piani di collaborazione in

Emendamento

(9) Per conseguire e mantenere un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è opportuno che ogni Stato membro disponga di una strategia nazionale in materia di SRI che definisca gli obiettivi strategici e gli interventi strategici concreti da attuare. Per poter raggiungere una capacità di risposta tale da permettere un'efficiente collaborazione a livello nazionale e unionale in caso di incidenti è necessario che siano elaborati, a livello nazionale, ***sulla base di requisiti***

materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, rispondenti a condizioni essenziali.

minimi stabiliti nella presente direttiva, piani di collaborazione in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, rispondenti a condizioni essenziali, i quali rispettino e tutelino la vita privata e i dati personali. È pertanto opportuno che ogni Stato membro sia obbligato a rispettare norme minime comuni riguardo al formato e alla scambiabilità dei dati da condividere e valutare. Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) ai fini dello sviluppo delle rispettive strategie nazionali in materia di SRI, sulla base di un programma strategico SRI minimo comune.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) In considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli accordi settoriali già esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione ed evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare più di un'autorità nazionale competente incaricata di soddisfare i compiti connessi alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi degli operatori di mercato di cui alla presente direttiva. Tuttavia, onde garantire che la cooperazione e la comunicazione transfrontaliera siano fluide, è necessario che ogni Stato membro, fatti salvi gli accordi settoriali in materia di regolamentazione, designi soltanto un unico punto di contatto nazionale incaricato della cooperazione transfrontaliera a livello di Unione. Qualora la sua struttura costituzionale o altre disposizioni lo richiedano, uno Stato membro dovrebbe poter designare soltanto un'autorità per svolgere i compiti

dell'autorità competente e del punto di contatto unico. Le autorità competenti e i punti di contatto unici dovrebbero essere organismi di diritto civile, sottoposti al controllo democratico, e non svolgere compiti di intelligence, di applicazione o difesa della legge, o essere collegati dal punto di vista organizzativo, indipendentemente dalla forma, a organismi che operano in tali ambiti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È necessario che tutti gli Stati membri siano dotati delle capacità tecniche e organizzative necessarie a prevenire, individuare, rispondere e attenuare i rischi e gli incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi. Per questo è necessario che, in tutti gli Stati membri, siano costituite squadre di pronto intervento informatico rispondenti a determinati requisiti essenziali, in modo da garantire l'esistenza di capacità effettive e compatibili per far fronte ai rischi e agli incidenti e garantire un'efficiente collaborazione a livello di Unione.

Emendamento

(11) È necessario che tutti gli Stati membri **e gli operatori di mercato** siano dotati delle capacità tecniche e organizzative necessarie a prevenire, individuare, rispondere e attenuare **in qualsiasi momento** i rischi e gli incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi. **I sistemi di sicurezza delle pubbliche amministrazioni dovrebbero essere sicuri e sottoposti al controllo democratico. Le attrezzature e le capacità normalmente richieste dovrebbero essere conformi a norme tecniche decise di comune accordo oltre che a procedure operative standard.** Per questo è necessario che, in tutti gli Stati membri, siano costituite squadre di pronto intervento informatico **(CERT)** rispondenti a determinati requisiti essenziali, in modo da garantire l'esistenza di capacità effettive e compatibili per far fronte ai rischi e agli incidenti e garantire un'efficiente collaborazione a livello di Unione. **È opportuno che tali squadre CERT possano interagire sulla base di norme tecniche comuni e procedure operative standard. In considerazione delle diverse caratteristiche delle squadre CERT esistenti, che rispondono a diverse esigenze soggettive e a diversi attori, gli Stati membri dovrebbero garantire che a ciascuno dei settori elencati nella presente direttiva siano forniti servizi da almeno**

una squadra CERT. Relativamente alla cooperazione transfrontaliera delle squadre CERT, gli Stati membri dovrebbero garantire che esse dispongano di mezzi sufficienti per partecipare alle reti di cooperazione internazionali e unionali già esistenti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Basandosi sui notevoli progressi compiuti all'interno del Forum europeo degli Stati membri (EFMS) nel promuovere le discussioni e gli scambi di buone pratiche, come l'elaborazione dei principi della collaborazione europea in caso di crisi cibernetica, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri creino una rete che assicuri una comunicazione permanente tra loro e ne sostenga la collaborazione. Tale meccanismo di collaborazione sicuro ed effettivo è destinato a permettere di strutturare e coordinare lo scambio di informazioni e le attività di individuazione e risposta a livello dell'Unione.

Emendamento

(12) Basandosi sui notevoli progressi compiuti all'interno del Forum europeo degli Stati membri (EFMS) nel promuovere le discussioni e gli scambi di buone pratiche, come l'elaborazione dei principi della collaborazione europea in caso di crisi cibernetica, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri creino una rete che assicuri una comunicazione permanente tra loro e ne sostenga la collaborazione. Tale meccanismo di collaborazione sicuro ed effettivo, ***compresa la partecipazione degli operatori di mercato, ove opportuno***, è destinato a permettere di strutturare e coordinare lo scambio di informazioni e le attività di individuazione e risposta a livello dell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) ***L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)*** dovrebbe assistere gli Stati membri e la Commissione mettendo loro a disposizione le proprie competenze e consulenze e agevolando lo scambio di buone pratiche. In particolare è opportuno che la Commissione ***consulti*** l'ENISA nell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

(13) ***L'ENISA*** dovrebbe assistere gli Stati membri e la Commissione mettendo loro a disposizione le proprie competenze e consulenze e agevolando lo scambio di buone pratiche. In particolare è opportuno che la Commissione ***e gli Stati membri consultino*** l'ENISA nell'applicazione della presente direttiva. Per garantire un'informazione effettiva e tempestiva

Per garantire un'informazione effettiva e tempestiva degli Stati membri e della Commissione è necessario che gli incidenti e i rischi siano segnalati precocemente attraverso la rete di collaborazione. Per creare capacità e conoscenze tra gli Stati membri, la rete di collaborazione dovrebbe anche servire da strumento di scambio di buone pratiche, assistendo i propri membri a creare capacità e conducendo l'organizzazione di valutazioni tra pari e di esercitazioni in materia di SRI.

degli Stati membri e della Commissione è necessario che gli incidenti e i rischi siano segnalati precocemente attraverso la rete di collaborazione. Per creare capacità e conoscenze tra gli Stati membri, la rete di collaborazione dovrebbe anche servire da strumento di scambio di buone pratiche, assistendo i propri membri a creare capacità e conducendo l'organizzazione di valutazioni tra pari e di esercitazioni in materia di SRI.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis nuovo

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare o adattare le strutture o strategie organizzative esistenti al momento di applicare le disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Nella rete di collaborazione è opportuno creare un'infrastruttura di scambio sicuro di informazioni che consenta lo scambio di informazioni sensibili e riservate tra autorità competenti. Fatto salvo il loro obbligo di segnalare gli incidenti e i rischi di dimensione unionale alla rete di collaborazione, è opportuno che l'accesso a informazioni riservate di altri Stati membri sia concesso soltanto agli Stati membri che dimostrano di possedere processi e risorse finanziarie, tecniche ed umane e un'infrastruttura di comunicazione tali da garantirne la partecipazione effettiva, efficiente e sicura alla rete.

(14) Nella rete di collaborazione è opportuno creare un'infrastruttura di scambio sicuro di informazioni che consenta lo scambio di informazioni sensibili e riservate tra autorità competenti. ***A tale scopo è opportuno che le strutture esistenti nell'Unione siano utilizzate appieno.*** Fatto salvo il loro obbligo di segnalare gli incidenti e i rischi di dimensione unionale alla rete di collaborazione, è opportuno che l'accesso a informazioni riservate di altri Stati membri sia concesso soltanto agli Stati membri che dimostrano di possedere processi e risorse finanziarie, tecniche ed umane e un'infrastruttura di comunicazione tali da

garantirne la partecipazione effettiva, efficiente e sicura alla rete, **utilizzando metodi trasparenti**.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato è essenziale visto che la maggioranza delle reti e dei sistemi informativi funziona per opera di operatori privati. Gli operatori del mercato devono essere incoraggiati a portare avanti propri meccanismi informali di collaborazione per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione. È necessario che essi collaborino anche con il settore pubblico e scambino informazioni e buone pratiche **in** cambio di supporto operativo in caso di incidenti.

Emendamento

(15) La collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato è essenziale visto che la maggioranza delle reti e dei sistemi informativi funziona per opera di operatori privati. Gli operatori del mercato devono essere incoraggiati a portare avanti propri meccanismi informali di collaborazione per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione. È necessario che essi collaborino anche con il settore pubblico e scambino **reciprocamente** informazioni e buone pratiche, **tra cui lo scambio reciproco di informazioni pertinenti e di supporto operativo, e informazioni analizzate in modo strategico** in caso di incidenti. **Per incoraggiare efficacemente la condivisione di informazioni e buone pratiche, è essenziale garantire che gli operatori del mercato, che partecipano a tali scambi, non siano svantaggiati in conseguenza della loro cooperazione. Occorrono tutele adeguate per garantire che tale cooperazione non esponga gli operatori a un più elevato rischio di conformità o a nuove responsabilità in materia, tra l'altro, di concorrenza, proprietà intellettuale, protezione dei dati o norme sulla cibercriminalità, né a rischi operativi o di sicurezza più elevati.**

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per garantire la trasparenza e una

Emendamento

(16) Per garantire la trasparenza e una

corretta informazione dei cittadini e degli operatori del mercato dell'Unione è necessario che **le competenti autorità** allestiscano un sito comune su cui pubblicare informazioni non riservate sui rischi **e** sugli incidenti.

corretta informazione dei cittadini e degli operatori del mercato dell'Unione è necessario che **i punti di contatto unici** allestiscano un sito comune **a livello di Unione** su cui pubblicare informazioni non riservate sui rischi, sugli incidenti **e sui mezzi per attenuare i rischi, nonché, ove necessario, suggerimenti in merito alle opportune misure di manutenzione. È opportuno che le informazioni sul sito web siano accessibili indipendentemente dal dispositivo utilizzato. I dati personali pubblicati su questo sito web dovrebbero essere limitati esclusivamente a quanto necessario e dovrebbero essere quanto più possibile anonimi.**

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In base in particolare alle esperienze nazionali in materia di gestione delle crisi e in collaborazione con l'ENISA è opportuno che la Commissione e gli Stati membri elaborino un piano unionale di collaborazione in materia di SRI che definisce meccanismi di collaborazione **nella lotta contro** i rischi e gli incidenti. Occorre tenere debitamente conto di tale piano ai fini della segnalazione di preallarmi all'interno della rete di collaborazione.

Emendamento

(18) In base in particolare alle esperienze nazionali in materia di gestione delle crisi e in collaborazione con l'ENISA è opportuno che la Commissione e gli Stati membri elaborino un piano unionale di collaborazione in materia di SRI che definisce meccanismi di collaborazione, **buone prassi e modelli operativi per prevenire, individuare, segnalare e contrastare** i rischi e gli incidenti. Occorre tenere debitamente conto di tale piano ai fini della segnalazione di preallarmi all'interno della rete di collaborazione.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È necessario notificare un preallarme nella rete solo se la portata e la gravità dell'incidente o del rischio di cui si tratta sono o potrebbero essere così significative da richiedere l'informazione o il

Emendamento

(19) È necessario notificare un preallarme nella rete solo se la portata e la gravità dell'incidente o del rischio di cui si tratta sono o potrebbero essere così significative da richiedere l'informazione o il

coordinamento della risposta a livello dell'Unione. È quindi necessario che i preallarmi si limitino agli incidenti o ai rischi, *effettivi o potenziali*, che presentano una crescita rapida, che superano le capacità nazionali di risposta o che colpiscono più di uno Stato membro. Per garantirne la corretta valutazione è necessario che siano comunicate alla rete di collaborazione tutte le informazioni pertinenti alla valutazione del rischio o dell'incidente.

coordinamento della risposta a livello dell'Unione. È quindi necessario che i preallarmi si limitino agli incidenti o ai rischi che presentano una crescita rapida, che superano le capacità nazionali di risposta o che colpiscono più di uno Stato membro. Per garantirne la corretta valutazione è necessario che siano comunicate alla rete di collaborazione tutte le informazioni pertinenti alla valutazione del rischio o dell'incidente.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Dopo aver ricevuto e valutato un preallarme, è opportuno che **le autorità competenti** adottino una risposta coordinata nell'ambito del piano unionale di collaborazione in materia di SRI. È necessario che **le autorità competenti** e la Commissione siano informate delle misure adottate a livello nazionale in esito alla risposta coordinata.

Emendamento

(20) Dopo aver ricevuto e valutato un preallarme, è opportuno **che i punti di contatto unici** adottino una risposta coordinata nell'ambito del piano unionale di collaborazione in materia di SRI. È necessario che **i punti di contatto unici, l'ENISA** e la Commissione siano informati delle misure adottate a livello nazionale in esito alla risposta coordinata.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Data la natura planetaria dei problemi che interessano la sicurezza delle reti e dell'informazione è necessaria una cooperazione internazionale più stretta per migliorare le norme di sicurezza e gli scambi di informazioni e promuovere un approccio globale comune agli aspetti della SRI.

Emendamento

(21) Data la natura planetaria dei problemi che interessano la sicurezza delle reti e dell'informazione è necessaria una cooperazione internazionale più stretta per migliorare le norme di sicurezza e gli scambi di informazioni e promuovere un approccio globale comune agli aspetti della SRI. **Qualsiasi quadro per tale cooperazione internazionale dovrebbe essere soggetto alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.**

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) La responsabilità di garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione incombe in larga misura **alle pubbliche amministrazioni e** agli operatori del mercato. È opportuno promuovere e sviluppare attraverso adeguati obblighi regolamentari e pratiche industriali volontarie una cultura della gestione del rischio, che comprende la valutazione del rischio e l'attuazione di misure di sicurezza commisurate **al rischio corso**. È altresì fondamentale creare pari condizioni per l'efficace funzionamento della rete di collaborazione in modo da garantire la collaborazione effettiva di tutti gli Stati membri.

Emendamento

(22) La responsabilità di garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione incombe in larga misura agli operatori del mercato. È opportuno promuovere e sviluppare attraverso adeguati obblighi regolamentari e pratiche industriali volontarie una cultura della gestione del rischio, **della stretta collaborazione e della fiducia**, che comprende la valutazione del rischio e l'attuazione di misure di sicurezza commisurate **ai rischi e agli incidenti, dolosi o accidentali**. È altresì fondamentale creare pari condizioni **affidabili** per l'efficace funzionamento della rete di collaborazione in modo da garantire la collaborazione effettiva di tutti gli Stati membri.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È opportuno che tali obblighi imposti al settore delle comunicazioni elettroniche siano estesi ai principali fornitori di servizi della società dell'informazione, quali definiti dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che supportano i servizi della società dell'informazione a valle o attività online come le piattaforme del commercio elettronico, i portali di pagamento su internet, le reti sociali, i motori di ricerca, i servizi nella nuvola e i negozi online di applicazioni. **Le eventuali perturbazioni che colpiscono questi servizi**

Emendamento

(24) È opportuno che tali obblighi imposti al settore delle comunicazioni elettroniche siano estesi **agli operatori di infrastrutture che dipendono pesantemente dalla tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni e che sono essenziali per il mantenimento di funzioni vitali, in termini economici o societali, come l'elettricità e il gas, i trasporti, gli enti creditizi, le infrastrutture dei mercati finanziari e la sanità. Le perturbazioni a carico di tali reti e sistemi informativi avrebbero ripercussioni sul mercato interno. Anche se è opportuno non estendere gli obblighi stabiliti nella presente direttiva ai principali fornitori di servizi della società dell'informazione, quali definiti dalla direttiva 98/34/CE del**

essenziali della società dell'informazione impediscono la fornitura di altri servizi della società dell'informazione che si basano sui primi. Gli sviluppatori di programmi informatici e i costruttori di hardware non sono fornitori di servizi della società dell'informazione e sono pertanto esclusi. È necessario che i suddetti obblighi siano estesi anche alle pubbliche amministrazioni e agli operatori di infrastrutture critiche che dipendono pesantemente dalla tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni e che sono essenziali per il mantenimento di funzioni vitali, in termini economici o societali, come l'elettricità e il gas, i trasporti, gli enti creditizi, le borse e la sanità. Le eventuali perturbazioni a carico di tali reti e sistemi informativi avrebbero ripercussioni sul mercato interno.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che supportano i servizi della società dell'informazione a valle o attività online come le piattaforme del commercio elettronico, i portali di pagamento su internet, le reti sociali, i motori di ricerca, i servizi nella nuvola *in generale* o i negozi online di applicazioni, *essi potrebbero, su base volontaria, informare l'autorità competente o il punto di contatto unico in merito agli incidenti relativi alla sicurezza delle reti che essi reputano appropriati. È opportuno che l'autorità competente o il punto di contatto unico presentino, se del caso, agli operatori del mercato che hanno segnalato l'incidente, le informazioni analizzate in modo strategico che contribuiranno a superare la minaccia alla sicurezza.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Anche se i fornitori di hardware e software non sono operatori di mercato comparabili a quelli disciplinati dalla presente direttiva, i loro prodotti agevolano la sicurezza della rete e dei sistemi informativi. Essi svolgono pertanto un ruolo importante nel permettere agli operatori di mercato di mettere in sicurezza le loro reti e le loro strutture informative. Dato che i prodotti hardware e software sono già soggetti alle norme esistenti sulla garanzia dei prodotti, è opportuno che gli Stati membri provvedano a che tali norme vengano applicate.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Le misure tecniche e organizzative imposte **alle amministrazioni pubbliche e** agli operatori del mercato non devono richiedere che una particolare informazione commerciale o un particolare prodotto della tecnologia delle comunicazioni siano concepiti, sviluppati e fabbricati in una maniera particolare.

Emendamento

(25) Le misure tecniche e organizzative imposte agli operatori del mercato non devono richiedere che una particolare informazione commerciale o un particolare prodotto della tecnologia delle comunicazioni siano concepiti, sviluppati e fabbricati in una maniera particolare.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) È necessario che **le amministrazioni pubbliche e** gli operatori di mercato garantiscano la sicurezza delle reti e dei sistemi di cui hanno il controllo. Si tratta in particolare di reti e sistemi privati gestiti dal loro personale IT interno, oppure la cui sicurezza sia stata esternalizzata. Gli obblighi di notifica e di sicurezza devono applicarsi agli operatori del mercato **e alle amministrazioni pubbliche** indipendentemente dal fatto che la manutenzione delle loro reti e dei loro sistemi informativi sia eseguita al loro interno o sia esternalizzata.

Emendamento

(26) È necessario che gli operatori di mercato garantiscano la sicurezza delle reti e dei sistemi di cui hanno il controllo. Si tratta in particolare di reti e sistemi privati gestiti dal loro personale IT interno, oppure la cui sicurezza sia stata esternalizzata. Gli obblighi di notifica e di sicurezza devono applicarsi agli operatori del mercato indipendentemente dal fatto che la manutenzione delle loro reti e dei loro sistemi informativi sia eseguita al loro interno o sia esternalizzata.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno che le autorità competenti procurino in particolare di salvaguardare l'esistenza di canali informali e affidabili di scambio di

Emendamento

(28) È opportuno che le autorità competenti **e i punti di contatto unici** procurino in particolare di salvaguardare l'esistenza di canali informali e affidabili

informazioni tra gli operatori del mercato e tra settore pubblico e privato. La pubblicità degli incidenti segnalati alle autorità competenti *deve* contemperare l'opportunità che il pubblico sia informato delle minacce esistenti con i possibili danni di immagine e commerciali per *le pubbliche amministrazioni* e gli operatori di mercato che segnalano gli incidenti. Nell'attuare gli obblighi di notifica è necessario che le autorità competenti tengano adeguatamente conto della necessità di mantenere strettamente riservate le informazioni sulle vulnerabilità del prodotto prima di *diffondere* i rimedi di sicurezza appropriati.

di scambio di informazioni tra gli operatori del mercato e tra settore pubblico e privato. *Le autorità competenti e i punti di contatto unici dovrebbero informare i produttori e i fornitori di servizi in merito agli incidenti di cui abbiano ricevuto notifica e riguardanti i prodotti e i servizi TIC che hanno un impatto significativo.* La pubblicità degli incidenti segnalati alle autorità competenti *e ai punti di contatto unici dovrebbe* contemperare l'opportunità che il pubblico sia informato delle minacce esistenti con i possibili danni di immagine e commerciali per gli operatori di mercato che segnalano gli incidenti. Nell'attuare gli obblighi di notifica è necessario che le autorità competenti *e i punti di contatto unici* tengano adeguatamente conto della necessità di mantenere strettamente riservate le informazioni sulle vulnerabilità del prodotto prima di *impiegare* i rimedi di sicurezza appropriati. *Come regola generale, i punti di contatto unici non dovrebbero divulgare i dati personali delle persone fisiche coinvolte negli incidenti. I punti di contatto unici dovrebbero divulgare i dati personali soltanto se tale divulgazione è necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.*

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È necessario che le autorità competenti possiedano i mezzi necessari all'assolvimento dei loro compiti, come la facoltà di ottenere informazioni sufficienti dagli operatori del mercato *e dalle amministrazioni pubbliche* per valutare il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nonché dati attendibili e completi su incidenti reali che hanno avuto un impatto sul funzionamento delle reti e dei sistemi informativi.

Emendamento

(29) È necessario che le autorità competenti possiedano i mezzi necessari all'assolvimento dei loro compiti, come la facoltà di ottenere informazioni sufficienti dagli operatori del mercato per valutare il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, *constatare il numero, la portata e l'ambito degli incidenti*, nonché dati attendibili e completi su incidenti reali che hanno avuto un impatto sul funzionamento delle reti e dei sistemi informativi.

mendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) In molti casi alla base di un incidente vi sono attività criminali. Si può sospettare la natura dolosa di incidenti anche se non vi sono prove sufficientemente chiare fin dall'inizio. Al riguardo, una risposta effettiva e esauriente alla minaccia di incidenti di sicurezza presuppone un'adeguata collaborazione tra autorità competenti e autorità di contrasto. In particolare, la promozione di un ambiente sicuro, affidabile e più resiliente richiede la segnalazione sistematica, alle autorità di contrasto, degli incidenti di cui si sospetta la natura dolosa grave. La natura dolosa grave degli incidenti va valutata alla luce delle norme dell'UE sulla cybercriminalità.

Emendamento

(30) In molti casi alla base di un incidente vi sono attività criminali. Si può sospettare la natura dolosa di incidenti anche se non vi sono prove sufficientemente chiare fin dall'inizio. Al riguardo, una risposta effettiva ed esauriente alla minaccia di incidenti di sicurezza presuppone un'adeguata collaborazione tra autorità competenti, **punti di contatto unici** e autorità di contrasto **nonché una cooperazione con l'EC3 (Europol Cybercrime Centre) e l'ENISA**. In particolare, la promozione di un ambiente sicuro, affidabile e più resiliente richiede la segnalazione sistematica, alle autorità di contrasto, degli incidenti di cui si sospetta la natura dolosa grave. La natura dolosa grave degli incidenti va valutata alla luce delle norme dell'UE sulla cybercriminalità.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) In molti casi gli incidenti compromettono dati personali. Al riguardo è opportuno che le autorità competenti e le autorità responsabili della protezione dei dati collaborino e si scambino informazioni **su tutti gli aspetti pertinenti** per affrontare le violazioni ai dati personali determinate dagli incidenti. **Gli Stati membri devono adempiere l'obbligo** di segnalazione degli incidenti di sicurezza in modo da minimizzare gli oneri amministrativi nel caso in cui l'incidente di sicurezza costituisca anche una violazione di dati personali, **in conformità al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche**

Emendamento

(31) In molti casi gli incidenti compromettono dati personali. **È opportuno che gli Stati membri e gli operatori del mercato tutelino i dati personali archiviati, trattati o trasmessi, da distruzioni accidentali o illecite, perdite accidentali o alterazione, nonché archiviazione, accesso, divulgazione o diffusione non autorizzati o illeciti; è altresì opportuno assicurare l'attuazione di una strategia di sicurezza concernente il trattamento dei dati personali.** Al riguardo è opportuno che le autorità competenti, **i punti di contatto unici** e le autorità responsabili della protezione dei dati collaborino e si scambino

con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. Coordinandosi con le autorità competenti e le autorità responsabili della protezione dei dati, l'ENISA può contribuire alla messa a punto di meccanismi e modelli per lo scambio di informazioni, evitando in questo modo che siano necessari due modelli di notifica. Un modello di notifica unico può facilitare la segnalazione di incidenti che compromettono dati personali, alleviando in questo modo gli oneri amministrativi per le imprese e le pubbliche amministrazioni.

informazioni, *anche, se del caso, con gli operatori del mercato, al fine di* affrontare le violazioni ai dati personali determinate dagli incidenti *conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati. L'obbligo* di segnalazione degli incidenti di sicurezza *dovrebbe essere espletato* in modo da minimizzare gli oneri amministrativi nel caso in cui l'incidente di sicurezza costituisca anche una violazione di dati personali *che va notificata a norma del diritto unionale sulla protezione dei dati. L'ENISA dovrebbe* contribuire alla messa a punto di meccanismi per lo scambio di informazioni e di *un* modello di notifica unico *il quale* può facilitare la segnalazione di incidenti che compromettono dati personali, alleviando in questo modo gli oneri amministrativi per le imprese e le pubbliche amministrazioni.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La standardizzazione degli obblighi di sicurezza è un'esigenza che nasce dal mercato. Per garantire un'applicazione convergente delle norme di sicurezza è opportuno che gli Stati membri incoraggino il rispetto o la conformità a norme specifiche volte a garantire un livello elevato di sicurezza in tutta l'Unione. A tal fine *potrebbe* essere necessario elaborare norme armonizzate in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n.

Emendamento

(32) La standardizzazione degli obblighi di sicurezza è un'esigenza che nasce dal mercato *a carattere volontario che dovrebbe consentire agli operatori del mercato di utilizzare mezzi alternativi per ottenere, almeno, risultati simili*. Per garantire un'applicazione convergente delle norme di sicurezza è opportuno che gli Stati membri incoraggino il rispetto o la conformità a norme *interoperabili* specifiche volte a garantire un livello elevato di sicurezza in tutta l'Unione. A tal fine *è opportuno valutare l'applicazione di norme internazionali aperte in tema di sicurezza dell'informazione in rete oppure la definizione di strumenti in tal senso. Potrebbe inoltre* essere necessario elaborare norme armonizzate in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea,

1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

In particolare, è opportuno conferire all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) il mandato a proporre norme di sicurezza unionali aperte, efficienti ed efficaci, in cui le preferenze tecnologiche siano quanto più possibile evitate, e che siano facilmente gestibili da operatori del mercato di piccole e medie dimensioni. È opportuno che le norme internazionali in materia di cibersicurezza siano esaminate con cura per garantire che non siano compromesse e che offrano adeguati livelli di sicurezza, facendo sì che l'obbligo di conformità alle norme in materia di cibersicurezza migliori il livello generale di sicurezza informatica dell'Unione e non il contrario.

⁶ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁶ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È opportuno che la Commissione riesamini le disposizioni della presente direttiva a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione *delle tecnologie* o delle condizioni del mercato.

Emendamento

(33) È opportuno che la Commissione riesamini le disposizioni della presente direttiva a scadenze regolari, in *consultazione con tutte le parti interessate*, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione *sociale, politica e tecnologica* o delle condizioni del mercato.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Per garantire il corretto funzionamento della rete di collaborazione deve essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda **la definizione dei criteri che devono essere rispettati perché uno Stato membro sia autorizzato a partecipare al sistema sicuro di scambio di informazioni**, la specificazione più precisa degli eventi che richiedono l'invio di un preallarme **e la definizione delle circostanze alle quali gli operatori del mercato e le amministrazioni pubbliche sono tenuti a notificare gli incidenti.**

Emendamento

(34) Per garantire il corretto funzionamento della rete di collaborazione deve essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda **l'insieme comune di norme concernenti l'interconnessione e la sicurezza per l'infrastruttura dello** scambio sicuro di informazioni **e** la specificazione più precisa degli eventi che richiedono l'invio di un preallarme.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la collaborazione tra **le autorità competenti** e la Commissione nel quadro della rete di collaborazione, **l'accesso all'infrastruttura sicura di scambio di informazioni**, il piano unionale di collaborazione in materia di SRI, il formato e le procedure applicabili **all'informazione del pubblico in merito agli incidenti e le pertinenti norme e/o le specifiche tecniche in materia di SRI**. Tali competenze di esecuzione devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte

Emendamento

(36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la collaborazione tra **i punti di contatto unici** e la Commissione nel quadro della rete di collaborazione, **fatti salvi i meccanismi di cooperazione esistenti a livello nazionale**, il piano unionale di collaborazione in materia di SRI **e** il formato e le procedure applicabili **alla segnalazione degli incidenti che hanno un impatto significativo**. Tali competenze di esecuzione devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle

degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Nell'applicazione della presente direttiva la Commissione **deve** coordinarsi adeguatamente con i comitati settoriali competenti e gli altri organi costituiti a livello dell'Unione in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti, **delle banche e** della sanità.

Emendamento

(37) Nell'applicazione della presente direttiva la Commissione **dovrebbe** coordinarsi adeguatamente con i comitati settoriali competenti e gli altri organi costituiti a livello dell'Unione in particolare nei settori **dell'e-government**, dell'energia, dei trasporti, della sanità **e della difesa**.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Le informazioni considerate riservate da un'autorità competente, in conformità con la normativa unionale e nazionale sulla riservatezza degli affari, possono essere scambiate con la Commissione **e** con altre autorità competenti solo nella misura in cui tale scambio sia strettamente necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Lo scambio **deve** limitarsi alle sole informazioni pertinenti ed essere commisurato allo scopo.

Emendamento

(38) Le informazioni considerate riservate da un'autorità competente **o da un punto di contatto unico**, in conformità con la normativa unionale e nazionale sulla riservatezza degli affari, possono essere scambiate con la Commissione, con **le sue agenzie pertinenti, i punti di contatto unici e/o le altre autorità nazionali** competenti solo nella misura in cui tale scambio sia strettamente necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Lo scambio **dovrebbe** limitarsi alle sole informazioni pertinenti, **necessarie e commisurate** allo scopo, **e rispettare i criteri di riservatezza e sicurezza prestabiliti, a norma della decisione del Consiglio del 31 marzo 2011 sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2011/292/UE), e delle informazioni soggette agli accordi di non divulgazione o agli accordi di non divulgazione informali, quale il Traffic Light Protocol**

(protocollo sui semafori).

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Lo scambio di informazioni sui rischi e sugli incidenti all'interno della rete di collaborazione e il rispetto degli obblighi di notifica degli incidenti alle autorità nazionali competenti possono richiedere il trattamento di dati personali. Tale trattamento di dati personali è necessario per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalla presente direttiva ed è quindi legittimo in virtù dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. In relazione a tali obiettivi legittimi esso non costituisce un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la sostanza stessa del diritto di protezione dei dati personali sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali. Nell'applicazione della presente direttiva si applica, per quanto di ragione, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. In caso di trattamento di dati da parte di istituzioni ed organismi dell'Unione, tale trattamento ai fini dell'attuazione della presente direttiva deve rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento

(39) Lo scambio di informazioni sui rischi e sugli incidenti all'interno della rete di collaborazione e il rispetto degli obblighi di notifica degli incidenti alle autorità nazionali competenti ***o al punto di contatto unico*** possono richiedere il trattamento di dati personali. Tale trattamento di dati personali è necessario per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalla presente direttiva ed è quindi legittimo in virtù dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. In relazione a tali obiettivi legittimi esso non costituisce un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la sostanza stessa del diritto di protezione dei dati personali sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali. Nell'applicazione della presente direttiva si applica, per quanto di ragione, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. In caso di trattamento di dati da parte di istituzioni ed organismi dell'Unione, tale trattamento ai fini dell'attuazione della presente direttiva deve rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a precisare il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti delle misure nazionali di attuazione. In relazione alla presente direttiva il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) crea un meccanismo di collaborazione tra gli Stati membri per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione e, se necessario, una risposta e un trattamento coordinati **ed** efficienti dei rischi di incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi;

Emendamento

b) crea un meccanismo di collaborazione tra gli Stati membri per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione e, se necessario, una risposta e un trattamento coordinati, efficienti **ed efficaci** dei rischi di incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi **con la partecipazione delle parti interessate pertinenti**;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) stabilisce obblighi di sicurezza per gli operatori del mercato **e le amministrazioni pubbliche**.

Emendamento

c) stabilisce obblighi di sicurezza per gli operatori del mercato.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La presente direttiva lascia impregiudicate anche le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati.

Emendamento

5. La presente direttiva lascia impregiudicate anche le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento **(CE) n. 45/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 18 dicembre 2000**, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali **da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari** e la libera circolazione di tali dati. **Eventuali usi dei dati personali devono limitarsi a quanto strettamente necessario ai fini della presente direttiva e tali dati devono essere quanto più anonimi possibili, se non completamente anonimi.**

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Protezione e trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali negli Stati membri a norma della presente direttiva è effettuato conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

2. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione e dell'ENISA a norma del presente regolamento è effettuato secondo il regolamento (CE) n.

45/2001.

3. Ai fini della presente direttiva il trattamento dei dati personali da parte del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica nell'ambito di Europol è effettuato conformemente alla decisione 2009/371/GAI.

4. Il trattamento dei dati personali è equo e conforme alla legge e strettamente limitato ai dati minimi necessari per le finalità di tale trattamento. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

5. Le segnalazioni degli incidenti di cui all'articolo 14 lasciano impregiudicate le disposizioni e gli obblighi riguardo alle notifiche di violazioni dei dati personali stabilite all'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE e nel regolamento (UE) n. 611/2013.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati *elettronici* e

Emendamento

b) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati *digitali* e

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i dati *elettronici* conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui alle lettere a) e b), per il loro funzionamento, uso, protezione e

Emendamento

c) i dati *digitali* conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui alle lettere a) e b), per il loro funzionamento, uso, protezione e

manutenzione;

manutenzione;

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "sicurezza", la capacità di una rete o di un sistema informativo di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a eventi imprevisti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tale rete o sistema informativo;

Emendamento

(2) "sicurezza", la capacità di una rete o di un sistema informativo di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a eventi imprevisti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tale rete o sistema informativo; ***il concetto di "sicurezza" include i dispositivi tecnici nonché le soluzioni e le procedure operative idonei a garantire i requisiti di sicurezza di cui alla presente direttiva.***

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "rischio", ogni circostanza o evento con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza;

Emendamento

(3) "rischio", ogni circostanza o evento ***ragionevolmente individuabile*** con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza;

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "incidente", ogni ***circostanza o*** evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza;

Emendamento

(4) "incidente", ogni evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza;

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "servizi della società dell'informazione", i servizi ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE;

Emendamento

soppresso

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "trattamento dell'incidente", tutte le procedure necessarie per l'analisi, il contenimento e la risposta a un incidente;

Emendamento

(7) "trattamento dell'incidente", tutte le procedure necessarie per **l'identificazione, la prevenzione**, l'analisi, il contenimento e la risposta a un incidente;

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

a) **fornitore di servizi della società dell'informazione che consentono la fornitura di altri servizi della società dell'informazione; un elenco non esaustivo di tali operatori figura nell'allegato II;**

Emendamento

soppressa

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) operatore di infrastrutture **critiche** che sono essenziali per il mantenimento di attività vitali per l'economia e la società nei campi dell'energia, dei trasporti, delle

Emendamento

b) operatore di infrastrutture che sono essenziali per il mantenimento di attività vitali per l'economia e la società nei campi dell'energia, dei trasporti, delle banche,

banche, delle *borse* e della sanità; un elenco non esaustivo di tali operatori figura nell'allegato II;

delle infrastrutture dei mercati finanziari, dei punti di scambio internet, della catena di approvvigionamento alimentare e della sanità, la cui interruzione o distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro in conseguenza dell'incapacità di mantenere tali funzioni; un elenco non esaustivo di tali operatori figura nell'allegato II, *nella misura in cui la rete e i sistemi informativi interessati sono correlati ai suoi servizi principali;*

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) "incidente avente un impatto significativo", incidente che pregiudica la sicurezza e la continuità di una rete o di un sistema informativi provocando gravi perturbazioni di funzioni vitali per l'economia o la società;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) "mercato regolamentato", mercato regolamentato ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};

^{1 bis} *Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 45 del 16.2.2005, pag. 18).*

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) "sistema multilaterale di negoziazione", sistema multilaterale di negoziazione così come definito all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quater) "sistema organizzato di negoziazione", un sistema o un regime multilaterale diverso da un mercato regolamentato, da un sistema multilaterale di negoziazione o da una controparte centrale, gestito da una società di investimenti o da un operatore di mercato, che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione o strumenti derivati, in modo da dare luogo a un contratto conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva 2004/39/CE;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere l'assistenza dell'ENISA nell'elaborazione di strategie e piani nazionali di collaborazione in materia di SRI, sulla base di strategie minime comuni di SRI.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) un **piano di valutazione** dei rischi per **individuare i rischi e valutare le** conseguenze di potenziali incidenti;

Emendamento

a) un **quadro per la gestione** dei rischi **finalizzato all'elaborazione di una metodologia** per **l'identificazione, l'ordine di priorità, la valutazione e il trattamento** dei rischi, **l'esame delle** conseguenze di potenziali incidenti, **le scelte di prevenzione e di controllo, così come la definizione dei criteri per la selezione delle possibili contromisure**;

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la definizione dei ruoli e delle responsabilità **dei vari** attori implicati nell'attuazione del **piano**;

Emendamento

b) la definizione dei ruoli e delle responsabilità **delle varie autorità e degli altri** attori implicati nell'attuazione del **quadro**;

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La strategia nazionale e il piano nazionale di collaborazione in materia di SRI sono comunicati alla Commissione entro **un mese** dalla loro adozione.

Emendamento

3. La strategia nazionale e il piano nazionale di collaborazione in materia di SRI sono comunicati alla Commissione entro **tre mesi** dalla loro adozione.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Autorità **nazionale competente** in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Emendamento

Autorità **nazionali competenti e punti di contatto unici** in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro designa ***un'autorità nazionale competente*** in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (***la "autorità competente"***).

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa ***una o più autorità nazionali civili competenti*** in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (***in seguito la/le "autorità competente/i"***).

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se uno Stato membro designa più di una autorità competente, esso procede con la nomina di un'autorità nazionale civile, per esempio un'autorità competente, come punto di contatto unico nazionale per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (di seguito "punto di contatto unico"). Se uno Stato membro designa soltanto un'autorità competente, quest'ultima è anche il punto di contatto unico.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le autorità competenti e il punto di contatto unico di uno stesso Stato membro collaborano a stretto contatto per quanto concerne gli obblighi di cui alla presente direttiva.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Il punto di contatto unico provvede alla collaborazione transfrontaliera con gli altri punti di contatto unici.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti siano **dotate** di risorse adeguate sul piano tecnico, finanziario e umano per eseguire in modo efficiente ed efficace i compiti loro assegnati e conseguire in questo modo gli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a garantire la collaborazione effettiva, efficiente e sicura **delle autorità competenti** attraverso la rete di cui all'articolo 8.

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti **e i punti di contatto unici** siano **dotati** di risorse adeguate sul piano tecnico, finanziario e umano per eseguire in modo efficiente ed efficace i compiti loro assegnati e conseguire in questo modo gli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a garantire la collaborazione effettiva, efficiente e sicura **dei punti di contatto unici** attraverso la rete di cui all'articolo 8.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri procurano che le autorità competenti ricevano le notifiche degli incidenti da parte **delle amministrazioni pubbliche e** degli operatori del mercato come specificato all'articolo 14, paragrafo 2 e che siano loro attribuiti i poteri di attuazione e di controllo di cui all'articolo 15.

Emendamento

4. Gli Stati membri procurano che le autorità competenti **e i punti di contatto unici, se del caso in conformità del paragrafo 2 bis del presente articolo,** ricevano le notifiche degli incidenti da parte degli operatori del mercato come specificato all'articolo 14, paragrafo 2 e che siano loro attribuiti i poteri di attuazione e di controllo di cui all'articolo 15.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Qualora il diritto dell'Unione preveda un organismo di vigilanza o di regolamentazione settoriale dell'Unione, tra l'altro per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, tale organismo riceve le notifiche degli incidenti in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, da parte degli operatori del mercato interessati in tale settore e gli sono attribuiti i poteri di attuazione e di controllo di cui all'articolo 15. L'organismo dell'Unione collabora a stretto contatto con le autorità competenti e il punto di contatto unico dello Stato membro ospitante per quanto concerne detti obblighi. Il punto di contatto unico dello Stato membro ospitante rappresenta l'organismo dell'Unione per quanto concerne gli obblighi di cui al capo III.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le autorità competenti consultano le competenti autorità nazionali di contrasto e le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati e collaborano con le stesse come necessario.

Emendamento

5. Le autorità competenti **e i punti di contatto unici** consultano le competenti autorità nazionali di contrasto e le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati e collaborano con le stesse come necessario.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione **l'**autorità **competente designata**, i **suoi** compiti e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Ogni Stato membro rende **pubblica** **l'**autorità **competente designata**.

Emendamento

6. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione **le** autorità **competenti designate e il punto di contatto unico**, i **loro** compiti e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Ogni Stato membro rende **pubbliche le** autorità

competenti designate.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro costituisce una squadra di pronto intervento informatico (in seguito "CERT") col compito di trattare gli incidenti e i rischi secondo una procedura ben definita e conforme ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1. È possibile creare una squadra CERT all'interno dell'autorità competente.

Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce **almeno** una squadra di pronto intervento informatico (in seguito "CERT") **per ciascuno dei settori di cui all'allegato II**, col compito di trattare gli incidenti e i rischi secondo una procedura ben definita e conforme ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1. È possibile creare una squadra CERT all'interno dell'autorità competente.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **La squadra** CERT **opera** sotto la supervisione dell'autorità competente **la** quale rivede periodicamente l'adeguatezza delle **sue** risorse, il mandato e l'efficacia della procedura di trattamento degli incidenti.

Emendamento

5. **Le squadre** CERT **operano** sotto la supervisione dell'autorità competente **o del punto di contatto unico, il** quale rivede periodicamente l'adeguatezza delle **loro** risorse, il mandato e l'efficacia della **loro** procedura di trattamento degli incidenti.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri assicurano che le squadre CERT siano dotate di risorse umane e finanziarie adeguate per partecipare attivamente alle reti di collaborazione internazionali e, in particolare, dell'Unione.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Le squadre CERT hanno la facoltà, di cui sono incoraggiate ad avvalersi, di avviare esercitazioni congiunte con altre CERT, con squadre CERT che includano tutti gli Stati membri, con le opportune istituzioni di paesi terzi nonché con CERT di istituzioni multinazionali e internazionali come la NATO e le Nazioni Unite, con la possibilità di prendervi parte.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. Gli Stati membri possono richiedere l'assistenza dell'ENISA o di altri Stati membri nello sviluppo delle rispettive squadre CERT nazionali.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Le autorità competenti e la*
Commissione costituiscono una rete (rete di collaborazione) per collaborare in caso di rischi e incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi.

1. *I punti di contatto unici, la*
Commissione ***e l'ENISA*** costituiscono una rete (***in prosieguo "rete di collaborazione"***) per collaborare in caso di rischi e incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La rete di collaborazione assicura la comunicazione permanente tra la Commissione e le autorità competenti. Se richiesta, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) assiste la rete di collaborazione mettendole a disposizione le proprie competenze e consulenze.

Emendamento

2. La rete di collaborazione assicura la comunicazione permanente tra la Commissione e i punti di contatto unici. Se richiesta, l'ENISA assiste la rete di collaborazione mettendole a disposizione le proprie competenze e consulenze. ***Se del caso, gli operatori del mercato e i fornitori di soluzioni di cibersicurezza possono essere inoltre invitati a partecipare alle attività della rete di collaborazione di cui al paragrafo 3, lettere g) e i).***

La rete di collaborazione, se del caso, coopera con le autorità competenti per la protezione dei dati.

La Commissione informa regolarmente la rete di collaborazione della ricerca nell'ambito della sicurezza e di altri programmi pertinenti di Orizzonte 2020.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. All'interno della rete di collaborazione ***le autorità competenti:***

- a) diffondono preallarmi in merito a rischi e a incidenti in conformità all'articolo 10;
- b) garantiscono una risposta coordinata in conformità all'articolo 11;
- c) pubblicano periodicamente informazioni non riservate sui preallarmi in corso e sulla risposta coordinata su un sito comune;
- d) discutono e valutano insieme, ***su richiesta di uno Stato membro o della Commissione***, una o più strategie nazionali e uno o più piani nazionali di collaborazione in materia di SRI ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito della presente direttiva;
- e) discutono e valutano insieme, ***su richiesta di uno Stato membro o della***

Emendamento

3. All'interno della rete di collaborazione ***i punti di contatto unici:***

- a) diffondono preallarmi in merito a rischi e a incidenti in conformità all'articolo 10;
- b) garantiscono una risposta coordinata in conformità all'articolo 11;
- c) pubblicano periodicamente informazioni non riservate sui preallarmi in corso e sulla risposta coordinata su un sito comune;
- d) discutono e valutano insieme una o più strategie nazionali e uno o più piani nazionali di collaborazione in materia di SRI ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito della presente direttiva;
- e) discutono e valutano insieme l'efficacia delle squadre CERT, in particolare in

Commissione, l'efficacia delle squadre CERT, in particolare in occasione di esercitazioni in materia di SRI eseguite a livello di Unione;

f) collaborano e scambiano **informazioni su tutti gli** aspetti pertinenti col Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e con altri organismi europei competenti in particolare nei campi della protezione dei dati, dell'energia, dei trasporti, delle banche, **delle borse** e della sanità;

g) si scambiano reciprocamente e comunicano alla Commissione informazioni e buone pratiche e si assistono reciprocamente ai fini della creazione di capacità in materia di SRI;

h) organizzano periodicamente revisioni tra pari in materia di capacità e preparazione;

i) organizzano esercitazioni in materia di SRI al livello di Unione e partecipano, secondo il caso, a esercitazioni internazionali in materia di SRI.

occasione di esercitazioni in materia di SRI eseguite a livello di Unione;

f) collaborano e scambiano **competenze sugli** aspetti pertinenti **in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione** col Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e con altri organismi europei competenti, in particolare nei campi della protezione dei dati, dell'energia, dei trasporti, delle banche, **dei mercati finanziari** e della sanità;

f bis) informano, se del caso, il coordinatore antiterrorismo dell'UE, mediante segnalazione, e lo invitano a fornire assistenza per l'analisi, i lavori preparatori e l'azione della rete di cooperazione;

g) si scambiano reciprocamente e comunicano alla Commissione informazioni e buone pratiche e si assistono reciprocamente ai fini della creazione di capacità in materia di SRI;

i) organizzano esercitazioni in materia di SRI al livello di Unione e partecipano, secondo il caso, a esercitazioni internazionali in materia di SRI.

i bis) interagiscono, si consultano e scambiano informazioni, se del caso, con gli operatori di mercato in merito ai rischi e agli incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi;

i ter) elaborano, in collaborazione con l'ENISA, orientamenti per i criteri settoriali per la notifica di incidenti rilevanti, oltre ai parametri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ai fini di un'interpretazione comune, un'applicazione coerente e un'attuazione armoniosa all'interno dell'Unione.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La rete di collaborazione pubblica una volta all'anno una relazione basata sulle attività della rete e sulla relazione sintetica presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della presente direttiva, per i 12 mesi precedenti.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per agevolare la collaborazione di cui ai paragrafi 2 e 3 tra **le autorità competenti e con** la Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di **consultazione** di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per agevolare la collaborazione di cui ai paragrafi 2 e 3 tra **i punti di contatto unici**, la Commissione **e l'ENISA**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di **esame** di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I partecipanti all'infrastruttura sicura rispettano, tra l'altro, adeguate misure in materia di riservatezza e di sicurezza conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 in tutte le fasi del trattamento.

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 18, relativi alla definizione dei criteri che devono essere rispettati perché uno Stato membro sia autorizzato a partecipare al sistema sicuro di scambio di informazioni, riguardanti:

soppresso

a) la disponibilità di un'infrastruttura di informazione e comunicazione sicura e resiliente a livello nazionale, che sia compatibile e interoperabile con l'infrastruttura sicura della rete di collaborazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e

b) l'esistenza di processi e risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per le proprie autorità competenti e squadre CERT, che ne permettano la partecipazione effettiva, efficiente e sicura al sistema sicuro di scambio di informazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, articolo 7, paragrafo 2 e articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni sull'accesso degli Stati membri a tale infrastruttura sicura, in base ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

3. La Commissione adotta, mediante atti delegati, un insieme comune di norme di interconnessione e di sicurezza a cui i punti di contatto unici si conformano prima dello scambio di informazioni sensibili e riservate nella rete di collaborazione.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Le autorità competenti** o la Commissione trasmettono preallarmi all'interno della rete di collaborazione in merito ai rischi e agli incidenti che rispondono ad una o più delle seguenti condizioni:

a) **la cui portata aumenta o è suscettibile di aumentare rapidamente;**

b) che **superano o sono suscettibili di superare** la capacità nazionale di risposta;

c) che **colpiscono o sono suscettibili di colpire** più di uno Stato membro.

Emendamento

1. **I punti di contatto unici** o la Commissione trasmettono preallarmi all'interno della rete di collaborazione in merito ai rischi e agli incidenti che rispondono ad una o più delle seguenti condizioni:

b) **il punto di contatto unico ritiene che il rischio o l'incidente superi potenzialmente** la capacità nazionale di risposta;

c) **i punti di contatto unici o la Commissione ritengono che il rischio o l'incidente colpisca** più di uno Stato membro.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei preallarmi **le autorità competenti** e la Commissione comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che possono essere utili a valutare il rischio o l'incidente.

Emendamento

2. Nei preallarmi **i punti di contatto unici** e la Commissione comunicano **senza indebito ritardo** tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che possono essere utili a valutare il rischio o l'incidente.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può chiedere a uno Stato membro di fornire qualunque informazione pertinente su uno specifico rischio o incidente.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora il preallarme riguardi un rischio o un incidente di sospetta natura dolosa, **le autorità competenti o la Commissione ne informano** il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol.

Emendamento

4. Qualora il preallarme riguardi un rischio o un incidente di sospetta natura dolosa **e qualora l'operatore del mercato interessato abbia segnalato incidenti di cui sospetta la natura dolosa grave a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono che** il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol **sia informato, se del caso.**

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I membri della rete di collaborazione non rendono pubbliche informazioni ricevute sui rischi e gli incidenti di cui al paragrafo 1 senza aver ricevuto previa approvazione del punto di contatto unico che ha effettuato la segnalazione.

Inoltre, prima della condivisione delle informazioni nella rete di collaborazione, il punto di contatto unico notificante informa l'operatore del mercato cui le informazioni fanno riferimento in merito alla sua intenzione, e laddove lo ritenga opportuno, rende anonime le informazioni in questione.

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Qualora il preallarme riguardi un

rischio o un incidente di sospetta natura tecnica grave a livello transfrontaliero, i punti di contatto unici o la Commissione ne informano l'ENISA.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In seguito ad un preallarme a norma dell'articolo 10 **le autorità competenti** adottano, dopo aver valutato le informazioni pertinenti, una risposta coordinata in conformità al piano unionale di collaborazione in materia di SRI di cui all'articolo 12.

Emendamento

1. In seguito ad un preallarme a norma dell'articolo 10 **i punti di contatto unici** adottano **senza indebito ritardo**, dopo aver valutato le informazioni pertinenti, una risposta coordinata in conformità al piano unionale di collaborazione in materia di SRI di cui all'articolo 12.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

– una definizione del formato e delle procedure di raccolta e scambio di informazioni compatibili e comparabili sui rischi e sugli incidenti da parte **delle autorità competenti**,

Emendamento

– una definizione del formato e delle procedure di raccolta e scambio di informazioni compatibili e comparabili sui rischi e sugli incidenti da parte **dei punti di contatto unici**,

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il piano unionale di collaborazione in materia di SRI è adottato non oltre l'anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva ed è riveduto periodicamente.

Emendamento

3. Il piano unionale di collaborazione in materia di SRI è adottato non oltre l'anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva ed è riveduto periodicamente. **I risultati di ciascuna revisione sono comunicati al Parlamento europeo.**

Emendamento 93

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. È assicurata la coerenza tra il piano unionale di collaborazione in materia di SRI e le strategie e i piani nazionali di collaborazione in materia di SRI, conformemente all'articolo 5 della presente direttiva.

Emendamento 94

Proposta di direttiva Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Ferma restando la possibilità, per la rete di collaborazione, di intrattenere una cooperazione informale a livello internazionale, l'Unione può concludere accordi internazionali con paesi terzi o organizzazioni internazionali che permettono o organizzano la loro partecipazione ad alcune delle attività della rete di collaborazione. Tali accordi tengono conto della necessità di garantire la protezione adeguata dei dati personali che circolano nella rete di collaborazione.

Ferma restando la possibilità, per la rete di collaborazione, di intrattenere una cooperazione informale a livello internazionale, l'Unione può concludere accordi internazionali con paesi terzi o organizzazioni internazionali che permettono o organizzano la loro partecipazione ad alcune delle attività della rete di collaborazione. Tali accordi tengono conto della necessità di garantire la protezione adeguata dei dati personali che circolano nella rete di collaborazione ***e specificano la procedura di controllo da seguire per garantire la protezione di tali dati personali. Il Parlamento europeo è informato in merito alla negoziazione degli accordi. Qualsiasi trasferimento di dati personali a destinatari ubicati in paesi al di fuori dell'Unione deve essere effettuato ai sensi degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.***

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis

Livello di criticità degli operatori del mercato

Gli Stati membri possono determinare il livello di criticità degli operatori del mercato, tenendo conto delle peculiarità dei settori, di parametri quali l'importanza per un determinato operatore del mercato di mantenere un livello sufficiente del servizio settoriale, il numero di parti fornite dall'operatore e il periodo di tempo fino a quando la discontinuità dei servizi principali dell'operatore del mercato non avrà un impatto negativo sul mantenimento di attività vitali per l'economia e la società.

Emendamento 96

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1**

1. Gli Stati membri procurano che ***le amministrazioni pubbliche e*** gli operatori del mercato adottino misure tecniche e organizzative adeguate alla gestione dei rischi che corre la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di cui hanno il controllo e che usano nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio in essere. In particolare sono adottate misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi ***relativi ai*** servizi principali prestati, assicurando in questo modo la continuità dei servizi supportati da tali reti e sistemi informativi.

1. Gli Stati membri procurano che gli operatori del mercato adottino misure tecniche e organizzative adeguate ***e proporzionate all'individuazione e*** alla gestione ***efficace*** dei rischi che corre la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di cui hanno il controllo e che usano nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio in essere. In particolare sono adottate misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico ***della sicurezza*** delle reti e dei sistemi informativi ***sui*** servizi principali prestati, assicurando in questo modo la continuità dei servizi supportati da tali reti e sistemi informativi.

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri procurano che **le amministrazioni pubbliche e** gli operatori del mercato notifichino all'autorità competente gli incidenti aventi un impatto significativo sulla **sicurezza** dei servizi principali prestati.

Emendamento

2. Gli Stati membri procurano che gli operatori del mercato notifichino **senza indebito ritardo** all'autorità competente **o al punto di contatto unico** gli incidenti aventi un impatto significativo sulla **continuità** dei servizi principali prestati. **La notifica non espone la parte che la effettua a una maggiore responsabilità.**
Per determinare l'entità dell'impatto di un incidente si tiene conto, tra le altre cose, dei seguenti parametri:

Emendamento 98

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) il numero degli utenti i cui servizi essenziali sono stati colpiti;

Emendamento 99

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) la durata dell'incidente;

Emendamento 100

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) la diffusione geografica relativamente all'area interessata dall'incidente.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali parametri sono ulteriormente specificati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera i ter).

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli operatori di mercato notificano gli incidenti di cui ai paragrafi 1 e 2 all'autorità competente o al punto unico di contatto dello Stato membro in cui si trova il servizio essenziale interessato. Qualora siano interessati i servizi essenziali di più di uno Stato membro, il punto di contatto unico che ha ricevuto la notifica allerta, sulla base delle informazioni fornite dall'operatore di mercato, gli altri punti di contatto unici interessati. L'operatore del mercato è informato quanto prima in merito agli altri punti di contatto informati dell'incidente nonché delle eventuali azioni intraprese, dei risultati o di qualsiasi informazione pertinente per l'incidente.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Se la notifica contiene dati personali, questi sono divulgati unicamente ai destinatari dell'autorità competente notificata o del punto di contatto unico, che devono trattarli per lo

svolgimento dei propri compiti, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati. La divulgazione dei dati si limita a quanto necessario per lo svolgimento di tali compiti.

Emendamento 104

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Gli operatori di mercato che non rientrano nell'allegato II possono segnalare incidenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, su base volontaria.

Emendamento 105

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'autorità competente può informare il pubblico, *oppure richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli operatori del mercato di informarlo*, se ritiene che la divulgazione dell'incidente sia di pubblico interesse. Una volta l'anno l'autorità competente trasmette alla rete di collaborazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle misure adottate conformemente al presente paragrafo.

4. *Dopo essersi consultato con l'autorità competente notificata e l'operatore di mercato interessato, il punto di contatto unico* può informare il pubblico sui singoli incidenti, se determina che l'informazione al pubblico è necessaria per evitare un incidente o gestire un incidente in corso, o se l'operatore di mercato, in caso di incidente, si rifiuta di affrontare quanto prima una grave vulnerabilità strutturale connessa all'incidente.

Prima di un'eventuale divulgazione pubblica, l'autorità competente notificata garantisce che l'operatore di mercato interessato abbia la possibilità di essere ascoltato e che la decisione in merito alla divulgazione pubblica sia debitamente controbilanciata dall'interesse pubblico.

Se sono rese pubbliche le informazioni sui singoli incidenti, l'autorità competente notificata o il punto di contatto unico garantiscono che siano quanto più anonime possibile.

L'autorità competente o il punto di contatto unico forniscono all'operatore di mercato interessato, se ragionevolmente possibile, le informazioni a sostegno del trattamento efficace dell'incidente notificato.

Una volta l'anno ***l'autorità competente*** trasmette alla rete di collaborazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle misure adottate conformemente al presente paragrafo.

Una volta l'anno ***il punto di contatto unico*** trasmette alla rete di collaborazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute, ***compreso il loro numero e i parametri degli incidenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché*** delle misure adottate conformemente al presente paragrafo.

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori di mercato a pubblicare nei rendiconti finanziari, su base volontaria, gli incidenti che coinvolgono le loro società.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 riguardanti la definizione delle circostanze alle quali le amministrazioni pubbliche e gli operatori del mercato sono tenuti a notificare gli incidenti.

soppresso

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. **Fatti salvi gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 5**, le autorità competenti possono adottare orientamenti **e, se necessario, emanare istruzioni** sulle circostanze alle quali **le amministrazioni pubbliche e** gli operatori del mercato sono tenuti a notificare gli incidenti.

Emendamento

6. Le autorità competenti **o i punti di contatto unici** possono adottare orientamenti sulle circostanze alle quali gli operatori del mercato sono tenuti a notificare gli incidenti.

Emendamento 109

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica alle microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese¹².

Emendamento

8. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica alle microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese¹², **a meno che le microimprese non fungano da affiliate per un operatore di mercato quale definito all'articolo 3, paragrafo 8, lettera b).**

¹² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

¹² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Emendamento 110

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Gli Stati membri possono decidere di applicare, mutatis mutandis, il presente articolo e l'articolo 15 alle amministrazioni pubbliche.

Emendamento 111

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri procurano che le autorità competenti siano **dotate di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancato rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche o degli operatori del mercato, degli** obblighi loro imposti dall'articolo 14 e **gli** effetti di tale mancato rispetto sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Emendamento

1. Gli Stati membri procurano che le autorità competenti **e i punti di contatto unici** siano **dotati dei** poteri necessari per **garantire il** rispetto degli obblighi imposti **agli operatori di mercato** dall'articolo 14 e **degli** effetti di tale mancato rispetto sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri procurano che le autorità competenti abbiano il potere di richiedere agli operatori del mercato **e alle amministrazioni pubbliche** di:

Emendamento

2. Gli Stati membri procurano che le autorità competenti **e i punti di contatto unici** abbiano il potere di richiedere agli operatori del mercato di:

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **sottoporsi ad** audit condotto da un organismo qualificato indipendente o da un'autorità nazionale **e metterne i risultati** a disposizione dell'autorità competente.

Emendamento

b) **comprovare l'efficace attuazione delle politiche di sicurezza, anche mediante i risultati di un** audit **sulla sicurezza** condotto da un organismo qualificato indipendente o da un'autorità nazionale, **mettendo i riscontri** a disposizione dell'autorità competente **o del punto di contatto unico**.

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Quando tale richiesta è presentata, le autorità competenti e i punti di contatto unici indicano lo scopo della stessa specificando adeguatamente il tipo di informazioni richieste.

Emendamento 115

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri procurano che le autorità competenti abbiano il potere di emanare istruzioni vincolanti per gli operatori del mercato **e le amministrazioni pubbliche.**

Emendamento

3. Gli Stati membri procurano che le autorità competenti **e i punti di contatto unici** abbiano il potere di emanare istruzioni vincolanti per gli operatori del mercato:

Emendamento 116

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che le autorità competenti o i punti di contatto unici, se del caso, devono applicare una diversa procedura a determinati operatori del mercato, in base al loro livello di criticità stabilito ai sensi dell'articolo 13 bis. Nel caso in cui gli Stati membri decidano in tal senso:

a) le autorità competenti o i punti di contatto unici, se del caso, hanno il potere di inviare una richiesta sufficientemente specifica agli operatori del mercato in base alla quale si richiede loro di comprovare l'efficace attuazione delle politiche di sicurezza, anche mediante i risultati di un audit sulla sicurezza condotto da un revisore interno qualificato, mettendo i riscontri a

disposizione dell'autorità competente o del punto di contatto unico;

b) laddove necessario, a seguito dell'invio da parte dell'operatore del mercato della richiesta di cui alla lettera a), l'autorità competente o il punto di contatto unico può richiedere ulteriori prove o lo svolgimento di un audit aggiuntivo da parte di un organismo qualificato indipendente o di un'autorità nazionale.

3 ter. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero e l'intensità degli audit per un operatore di mercato interessato se il relativo audit sulla sicurezza indica il rispetto delle disposizioni del capo IV in modo coerente.

Emendamento 117

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti **notificano** alle autorità di contrasto gli incidenti di cui sospettano la natura dolosa grave.

Emendamento

4. Le autorità competenti **e i punti di contatto unici informano gli operatori del mercato interessati in merito alla possibilità di segnalare** alle autorità di contrasto gli incidenti di cui sospettano la natura dolosa grave.

Emendamento 118

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le autorità competenti operano in stretta cooperazione con le autorità competenti della protezione dei dati personali nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali.

Emendamento

5. **Fatte salve le norme di legge applicabili in materia di protezione dei dati, le autorità competenti e i punti di contatto unici** operano in stretta cooperazione con le autorità competenti della protezione dei dati personali nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali. **I punti di contatto unici e le autorità competenti della protezione dei dati mettono a punto, in collaborazione con l'ENISA, meccanismi per lo scambio di**

informazioni e un modello unico da utilizzare tanto per le notifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva quanto per altre norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Emendamento 119

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi imposti dal presente capo **alle pubbliche amministrazioni** e agli operatori del mercato possano essere soggetti a controllo giurisdizionale.

Emendamento

6. Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi imposti dal presente capo agli operatori del mercato possano essere soggetti a controllo giurisdizionale.

Emendamento 120

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono decidere di applicare, mutatis mutandis, l'articolo 14 e il presente articolo alle amministrazioni pubbliche.

Emendamento 121

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per garantire l'attuazione convergente del disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'uso di norme e/o specifiche relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento

1. Per garantire l'attuazione convergente del disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri, **senza prescrivere l'uso di una particolare tecnologia**, incoraggiano l'uso di norme e/o specifiche **interoperabili europee o internazionali** relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento 122

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Mediante atti di esecuzione** la Commissione **redige** un elenco delle norme di cui al paragrafo 1. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

2. La Commissione **dà mandato a un pertinente organismo di normazione europeo di redigere, in consultazione con le parti interessate, un elenco delle norme e/o delle specifiche** di cui al paragrafo 1. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 123

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengano applicate solo se l'operatore del mercato è venuto meno intenzionalmente o per grave negligenza agli obblighi di cui al capo IV.

Emendamento 124

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 2, **all'articolo 10, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 5**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 125

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, **dell'articolo 10, paragrafo 5 e dell'articolo 14, paragrafo 5**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 126

Proposta di direttiva Articolo 20

Testo della Commissione

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è presentata entro tre anni dalla data di attuazione di cui all'articolo 21. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni senza ritardi.

Emendamento

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva, **in particolare l'elenco di cui all'allegato II**, e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è presentata entro tre anni dalla data di attuazione di cui all'articolo 21. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni senza ritardi.

Emendamento 127

Proposta di direttiva Allegato I – titolo 1

Testo della Commissione

Requisiti e compiti delle squadre di pronto intervento informatico (CERT)

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Allegato I – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **La squadra** CERT **garantisce** un'elevata disponibilità dei propri servizi di comunicazione, evitando singoli punti di guasto, e **dispone** di vari mezzi che **le** permettono di essere **contattata** e di contattare altri. Inoltre, i canali di comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla sua base di utenti e ai partner con cui collabora.

Emendamento

a) **Le squadre** CERT **garantiscono** un'elevata disponibilità dei propri servizi di comunicazione, evitando singoli punti di guasto, e **dispongono** di vari mezzi che permettono **loro** di essere **contattate** e di contattare altri **in qualsiasi momento**. Inoltre, i canali di comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla sua base di utenti e ai partner con cui collabora.

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Allegato I – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) Gli uffici **della squadra** CERT e i sistemi informativi di supporto sono ubicati in siti sicuri.

Emendamento

c) Gli uffici **delle squadre** CERT e i sistemi informativi di supporto sono ubicati in siti sicuri, **con reti e sistemi informativi protetti**.

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

– monitoraggio degli incidenti a livello nazionale,

Emendamento

– **identificazione e** monitoraggio degli incidenti a livello nazionale,

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera a – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **partecipazione attiva alle reti di collaborazione delle squadre CERT**

Emendamento 132

Proposta di direttiva Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione

Elenco degli operatori del mercato

Operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera a):

- 1. Piattaforme di commercio elettronico***
- 2. Portali di pagamento su internet***
- 3. Reti sociali***
- 4. Motori di ricerca***
- 5. Servizi nella nuvola (cloud computing)***
- 6. Negozi online di applicazioni***

Operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera b):

Emendamento

Elenco degli operatori del mercato

Emendamento 133

Proposta di direttiva Allegato II – punto 1

Testo della Commissione

Elenco degli operatori del mercato

1. Energia

- Fornitori di elettricità e di gas***
- Operatori dei sistemi di distribuzione dell'elettricità e/o del gas e distributori al dettaglio ai consumatori finali***
- Gestori dei sistemi di trasporto, di impianti di stoccaggio o di impianti di GNL nel settore del gas naturale***
- Operatori dei sistemi di trasmissione nel settore dell'energia elettrica***
- Oleodotti e depositi di petrolio***

Emendamento

Elenco degli operatori del mercato

1. Energia

a) Elettricità

- Fornitori***
- Operatori dei sistemi di distribuzione e distributori al dettaglio ai consumatori finali***
- Operatori dei sistemi di trasmissione nel settore dell'energia elettrica***

b) Petrolio

- Oleodotti e depositi di petrolio***

- *Operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas*

- *Operatori di impianti di produzione, raffinazione e trattamento di petrolio e gas naturale*

- *Operatori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio*

c) *Gas*

- *Fornitori*

- *Operatori dei sistemi di distribuzione e distributori al dettaglio ai consumatori finali*

- *Operatori dei sistemi di trasporto, di impianti di stoccaggio e di GNL nel settore del gas naturale*

- *Operatori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di gas naturale*

- *Operatori del mercato del gas*

Emendamento 134

Proposta di direttiva Allegato II – punto 2

Testo della Commissione

2. Trasporti

- *Vettori aerei (trasporto aereo di merci e passeggeri)*

- *Vettori marittimi (compagnie di navigazione per il trasporto marittimo e costiero di passeggeri e per il trasporto marittimo e costiero di merci)*

- *Trasporto ferroviario (gestori dell'infrastruttura, imprese integrate e operatori di trasporto ferroviario)*

- *Aeroporti*

- *Porti*

- *Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico*

- *Servizi logistici ausiliari a) deposito e stoccaggio, b) movimentazione merci e c) altre attività di supporto ai trasporti)*

Emendamento

2. Trasporti

a) *Trasporti su strada*

i) *Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico*

ii) *Servizi logistici ausiliari:*

- *deposito e stoccaggio,*

- *movimentazione merci, e*

- *altre attività di supporto ai trasporti*

b) *Trasporto ferroviario*

i) *Trasporto ferroviario (gestori dell'infrastruttura, imprese integrate e operatori di trasporto ferroviario)*

ii) Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico

iii) Servizi logistici ausiliari:

- *deposito e stoccaggio,*
- *movimentazione merci, e*
- *altre attività di supporto ai trasporti*

c) Trasporto aereo

i) Vettori aerei (trasporto aereo di merci e passeggeri)

ii) Aeroporti

iii) Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico

iv) Servizi logistici ausiliari:

- *depositi,*
- *movimentazione merci, e*
- *altre attività di supporto ai trasporti*

d) Trasporti marittimi

i) Vettori marittimi (compagnie di navigazione per il trasporto terrestre, marittimo e costiero di passeggeri e per il trasporto terrestre, marittimo e costiero di merci)

Emendamento 135

**Proposta di direttiva
Allegato II – punto 4**

Testo della Commissione

4. Infrastrutture dei mercati finanziari:
Borse e stanze di compensazione di tipo controparte centrale

Emendamento

4. Infrastrutture dei mercati finanziari:
mercati regolamentati, strutture multilaterali di negoziazione, strutture organizzate di negoziazione e stanze di compensazione di tipo controparte centrale

Emendamento 136

**Proposta di direttiva
Allegato II – punto 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Produzione e approvvigionamento idrico

Emendamento 137

**Proposta di direttiva
Allegato II – punto 5 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Catena di approvvigionamento alimentare

Emendamento 138

**Proposta di direttiva
Allegato II – punto 5 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. Punti di scambio Internet